INFORMAZIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri relativa alla tassazione con un dazio forfettario delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori

A norma dell'articolo 28 del Trattato, il Consiglio ha istituito, con decisione del 6 febbraio 1962, un dazio forfettario «ad valorem» del 10 % applicabile alle merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Trattandosi di un dazio speciale della tariffa doganale comune, il dazio forfettario del 10 % sarà effettivamente, applicato, in linea di massima, soltanto alla fine del periodo transitorio. In considerazione peraltro delle ragioni che stanno alla base della decisione del Consiglio, cioè di semplificare ed accelerare lo sdoganamento delle merci importate nelle condizioni di cui sopra, è auspicabile che gli Stati membri, avvalendosi delle possibilità loro offerte dall'articolo 24 del Trattato, introducano al più presto possibile tale dazio forfettario del 10 %. Il provvedimento avrebbe un effetto psicologico positivo e non presenterebbe inconvenienti sul piano economico.

Trattandosi, peraltro, di dazio della tariffa doganale comune, il dazio forfettario del 10 % può essere applicato soltanto alle merci assoggettabili ai dazi della suddetta tariffa doganale comune oppure, nel periodo transitorio, ai dazi nazionali progressivamente allineati sulla tariffa doganale comune. Ora, i motivi su cui è stata basata la decisione del Consiglio sono altrettanto validi quando si tratta dell'importazione di merci per le quali ricorrono le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato sulla progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di qualsiasi misura di effetto equivalente, tra gli Stati membri. È quindi auspicabile che gli Stati membri istituiscano per tali merci «comunitarie», quando sono importate alle stesse condizioni stabilite dalla citata decisione del Consiglio, un sistema di tassazione analogo a quello previsto dalla decisione di cui sopra nei confronti delle merci «non comunitarie».

Poichè il dazio forfettario applicabile alle merci «non comunitarie» è stato fissato al 10 %, si ravvisa la possibilità di considerare, per le merci «comunitarie», questa stessa aliquota quale «dazio di base», ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, sul quale devono essere operate le successive riduzioni.

Per tali motivi ed ai sensi dell'articolo 155 del Trattato, la Commissione raccomanda agli Stati membri di accogliere le norme sottoindicate tra le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia doganale.

I. Le merci di cui alla decisione del Consiglio in data 6 febbraio 1962 sono soggette dal 1° luglio 1962 al dazio forfettario «ad valorem» del 10 %, istituito dalla succitata decisione.

II. Dalla stessa data, sono soggette ad un dazio forfettario anche le merci per le quali ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato sulla progressiva abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi e delle restrizioni quantitative, nonchè di qualsiasi misura di effetto equivalente, e che vengono importate in condizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 1 della decisione del Consiglio in data 6 febbraio 1962.

Detto dazio forfettario viene fissato e progressivamente abolito considerando come «dazio di base», ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, il dazio del 10 % istituito dalla suindicata decisione del Consiglio. Esso è applicabile alle stesse condizioni previste dall'articolo 2 della decisione di cui sopra.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1962

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN